



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

TELEFAX

Protocollo: 3074/ACVCT/V

Rii.: Vs.

Allegati:

Roma, 13 luglio 2005

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane Tutte
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane Tutti
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti
LORO SEDI

All'ASSOBIODIESEL (fax 0669940118)

All'ASSITOL (fax 0669940118)

All'ASSOCOSTIERI (fax 065011697)

All'UNIONE PETROLIFERA (fax 06/59602925)

All'ASSOPETROLI (fax 06/6861862)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684)
c.a. Dott. MANZO

Alla CONFAPI (fax 066791488)

Alla EBB –EUROPEAN BIODIESEL BOARD
(fax +3227377696)

Alle Ditte:

OIL.B (fax 0105472356)

BIODIESEL KARTNTEN (fax +43425590812)

BIOENERGY (fax +43262242371)

c/o Studio Saluto Treviso (fax 042256467)

BIONOR (fax +34945337181)

COMLUBE (fax 0302130479)

G.D.R.BIOCARBURANTI (fax 0292103893)

DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)

ESTERECO (fax 0543411655)

FOX PETROLI (fax 0721403505)

ITAL BIOIL (fax 0806901767)

MYTHEN (fax 0267971125)

NEW (fax +4923654986570)

NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260693)

NOVAOL FRANCE (fax +33140803051/3)

NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)

REDOIL (fax 0815198323)

CAMPA BIODIESEL (fax 499331981550)

OGGETTO: BIODIESEL: assegnazione quote di contingente nell'ambito del programma agevolativo 1/01/2005 – 31/12/2010 previsto dalla legge n.311 del 30.12.2004 – annualità 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2005.

Con l'articolo 1, commi 521 e 522 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato istituito un programma agevolativo, della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, ai sensi del quale il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa, nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate.

L'efficacia della succitata normativa, così come previsto dalla stessa legge, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art.88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Con Determinazione prot. n. 4015 del 30 dicembre 2004, è stata consentita, in attesa che si esprimesse in proposito il competente Organo comunitario, l'immissione in consumo di un quantitativo di biodiesel pari a 33.300 tonn., da assegnarsi a titolo di anticipazione per l'annualità 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2005, con la contestuale prestazione di una apposita cauzione commisurata al 30% dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio, rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo, ai sensi di quanto disposto dall'art.4 del Decreto Legge n.452 del 28 dicembre 2001, convertito dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 16.

Ai sensi della circolare n.7/D – prot. n. 82 del 3 febbraio 2005, il suddetto quantitativo di biodiesel è stato elevato a 50.000 tonnellate, in ragione dell'intervenuta necessità di considerare anche gli approvvigionamenti relativi al mese di marzo del corrente anno.

Con Determinazione prot. n. 536 dell'11 febbraio 2005, è stata consentita l'immissione in consumo di un quantitativo di biodiesel pari a 50.000 tonnellate, assegnato a titolo di anticipazione per l'annualità 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2005.

Con Determinazione prot. n. 1007 del 18 marzo 2005, è stata consentita l'immissione in consumo di ulteriori quote di biodiesel esente, a titolo di anticipazione, fino ad un quantitativo complessivo, tenuto conto di quanto già anticipato con la predetta nota 536/05, pari a tonn. 100.000 per il periodo 1° gennaio 2005 - 30 giugno 2005.

Con Determinazione prot. n. 1348 del 9 maggio 2005, è stata consentita l'immissione in consumo di ulteriori quote di biodiesel esente, a titolo di

anticipazione, fino ad un quantitativo complessivo, visto quanto già anticipato con la predetta nota 1007/2005, pari a tonn. 150.000 per il periodo 1° gennaio 2005 – 30 settembre 2005.

Considerato che la Commissione europea ai sensi dell'art.88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea si è finalmente espressa a favore del nuovo programma agevolativo con la nota C(2005)1923 del 21/6/2005, si ritiene di poter ora procedere alla assegnazione definitiva dei quantitativi di biodiesel esente previsti dalla Legge n. 311/2004 per l'annualità 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2005, per un totale di tonn. 200.000.

Poiché è stato necessario sopperire alle esigenze produttive delle ditte partecipanti con l'attribuzione di quote a titolo di anticipazione per un totale di 150.000 tonnellate, queste sono da ritenersi comprese nell'assegnazione del contingente esente definitivo; per le eventuali eccedenze di quote di biodiesel attribuite a titolo di anticipazione, rispetto a quelle che saranno devolute a titolo definitivo, l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente dovrà procedere al recupero dell'accisa relativa.

Ciò premesso, si dispone che le ditte che intendono partecipare alla assegnazione dei quantitativi di biodiesel esente di cui sopra dovranno presentare apposita istanza, entro il trentesimo giorno successivo alla data della presente nota. L'istanza dovrà essere inoltrata, oltre che alla scrivente, anche all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e dovrà prevedere tutte le indicazioni elencate dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 256 del 25 luglio 2003, le cui disposizioni sono rese applicabili anche per il nuovo programma agevolativo fino all'entrata in vigore di un nuovo Decreto attuativo, nonché gli allegati indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

Per le ditte già operanti, si prescinde dalla trasmissione della suddetta documentazione, ad eccezione del caso di eventuali modifiche della capacità produttiva dell'impianto, fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione dell'istanza, nonché del certificato di analisi previsto dal comma 2, lettera c) del citato art. 3 del D.M. 256/2003.

Considerato che il predetto D.M. n.256/03 attribuisce la facoltà di partecipare alla distribuzione di quote di biodiesel esenti solo ad operatori titolari di impianti di produzione effettivamente in esercizio alla data di presentazione della domanda di assegnazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente provvederà a constatare il corretto funzionamento dello stabilimento, inviando apposita comunicazione alla scrivente entro il decimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Analogamente, per gli impianti comunitari, dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione, un documento rilasciato dalla competente autorità di controllo, attestante che lo stabilimento interessato sia effettivamente in esercizio.

Al fine di assicurare una adeguata forma di pubblicità alle disposizioni sopra riportate, la presente nota è inviata anche all'Associazione europea produttori di biodiesel EBB–EUROPEAN BIODIESEL BOARD la quale è pregata di diffondere ai propri associati le informazioni ivi contenute. Per il medesimo scopo, si rende noto che un apposito comunicato, contenente i riferimenti necessari per consentire ad ogni soggetto interessato di acquisire le dovute notizie in merito al programma di cui trattasi, sarà pubblicato al più presto sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis